

NOTIZIARIO

n.

31

2025

**REVERSE CHARGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E SERVIZI DI LOGISTICA E
MODULO DI COMUNICAZIONE OPZIONE**

Analisi delle novità

BONUS FORMAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI – DOMANDE ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2025
Riepilogo dell'agevolazione

NOTIZIE FLASH**OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI: PRECISAZIONI SUGLI INCENTIVI A RISCHIO**

Con il [decreto MIMIT del 18 giugno 2025](#) era stato comunicato l'**elenco degli incentivi**, gestiti dalla Direzione Generale incentivi alle imprese, **non spettanti alle imprese che non stipulano la polizza catastrofale**. L'obbligo era stato definito dal [Decreto-legge n. 39/2025](#) con termini di scadenza:

- ◆ per le PMI al 1° gennaio 2026,
- ◆ per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- ◆ al 31 marzo 2025 per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Con l'Avviso del 5 agosto, il MIMIT ha chiarito che il provvedimento del 18 giugno coinvolge solo gli strumenti agevolativi disciplinati da decreti adottati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e non rappresenta un elenco esaustivo. **In pratica, vengono interessati solo gli incentivi già sotto la competenza diretta del MIMIT.**

È, quindi, in corso un processo per estendere l'adeguamento anche ad altri incentivi, in collaborazione con altri Ministeri.

REVERSE CHARGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E SERVIZI DI LOGISTICA E MODULO DI COMUNICAZIONE OPZIONE

Il “**Decreto Fiscale**” recentemente convertito nella Legge n.108/2025, ha semplificato le **ipotesi** di **reverse charge** nell'ambito dell'**appalto** per la **movimentazione** delle **merci**, con alcune novità introdotte in sede di conversione. Inoltre, è stato pubblicato recentemente il **modulo di comunicazione dell'opzione** da utilizzare in questo periodo transitorio.

In questa scheda analizziamo le novità.

REVERSE CHARGE ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI E SERVIZI DI LOGISTICA E MODULO DI COMUNICAZIONE OPZIONE	
PREMESSA	Il c.d. “Decreto Fiscale”¹ ha introdotto importanti novità in materia di reverse charge nei contratti di appalto relativi alla movimentazione e al trasporto delle merci.  In sede di conversione, l'articolo 9 ha ulteriormente esteso il reverse charge includendo anche le agenzie per il lavoro, precedentemente escluse dal regime. Al fine di estendere l'applicazione del reverse charge agli appalti per il trasporto merci, sono stati eliminati i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. È stato, inoltre, chiarito che l'opzione per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.
	La “Legge di Bilancio 2025”² ha introdotto il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) nei contratti di appalto per la movimentazione di merci. In particolare³, è stato esteso, prevedendo tuttavia delle eccezioni, il meccanismo di reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite

¹ art. 9 del D.L. 84/2025 convertito dalla Legge 108/2025.

² art. 1, commi da 57 a 63 della Legge 207/2024.

³ art. 1, comma 57 della Legge 207/2024.

	contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. TRASPORTO MOVIMENTAZIONE MERCÌ LOGISTICA Reverse charge: servizi con contratti di ◆ Appalto ◆ Subappalto ◆ Affidamento a soggetti consorziati Rapporti comunque denominati caratterizzati da: ◆ PREVALENTE UTILIZZO MANODOPERA PRESSO LE SEDI DI ATTIVITA' DEL COMMITTENTE ◆ UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE
REVERSE CHARGE E NOVITÀ DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE	La nuova disposizione in materia di reverse charge ha ampliato l'ambito applicativo eliminando i precedenti riferimenti al “<i>prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente</i>” e all’“<i>utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente</i>”.  Le prestazioni oggetto del reverse charge sono quelle rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Restano, tuttavia, escluse dal regime in esame le prestazioni già individuate dall'art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, e in particolare:

	a)	prestazioni di servizi (compresa la manodopera) rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore; la disposizione non si applica quando i servizi sono resi a un contraente generale cui sia stata affidata dal committente la totalità dei lavori;
	a-bis)	cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10, comma 1, per le quali il cedente abbia manifestato espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto;
	a-ter)	prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici;
	a-quater)	prestazioni rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), del D.lgs. 163/2006, si sia aggiudicato una commessa nei confronti di un ente pubblico; in tal caso, l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
	 In sede di conversione, l'articolo 9 ha ulteriormente esteso il reverse charge includendo anche le agenzie per il lavoro, precedentemente escluse dal regime. La norma è entrata in vigore il 2 agosto 2025, data di efficacia della legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, la piena operatività della misura è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, in quanto deroga al regime IVA ordinario.	
COMUNICAZIONE OPZIONE REVERSE CHARGE PERIODO TRANSITORIO	In attesa dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea , il meccanismo del reverse charge può essere applicato in via facoltativa tramite una specifica opzione triennale , ovvero il prestatore e il committente possono optare , per un periodo di 3 anni , affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.	

Funzionamento dell'opzione

- ◆ **chi decide:** prestatore e committente possono concordare che l'IVA venga versata direttamente dal committente, in nome e per conto del prestatore.
- ◆ **durata:** l'opzione ha validità **tre anni**.
- ◆ **effetti:**
 - ✓ la **fattura è emessa dal prestatore**;
 - ✓ l'**IVA è versata dal committente**, senza possibilità di compensazione;
 - ✓ **entrambi** (prestatore e committente) sono **solidalmente responsabili** del corretto versamento.

Estensione ai subappalti

- ◆ L'opzione può essere esercitata anche **lungo la catena dei subappalti**, in modo bilaterale tra ciascun subappaltatore e il proprio committente diretto;
- ◆ La scelta di un subappaltatore **non dipende** dal fatto che gli altri soggetti della filiera abbiano adottato la stessa opzione;
- ◆ Non è necessario che anche il committente principale o il primo appaltatore abbiano aderito.

Comunicazioni e adempimenti

- ◆ L'opzione deve essere **comunicata all'Agenzia delle Entrate** dal committente, tramite apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia;
- ◆ L'opzione ha effetto **dalla data di trasmissione** della comunicazione.

Rimborsi e sanzioni

- ◆ Se l'imposta viene versata indebitamente, il committente può chiedere il **rimborso entro due anni** dalla restituzione, dimostrando l'avvenuto pagamento;
- ◆ In caso di errori, si applica una **sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro**, a carico del committente;
- ◆ Il **prestatore è solidalmente responsabile** anche per la sanzione.

Con il [provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **modello di comunicazione dell'opzione**, con le relative

	istruzioni, per l'applicazione del regime transitorio in materia di reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi rese a imprese che operano nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. La trasmissione del modello avviene esclusivamente in via telematica: ◆ direttamente dal committente; ◆ tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998. L'intermediario deve rilasciare al committente: ✓ copia della comunicazione trasmessa; ✓ ricevuta telematica attestante l'avvenuto invio, che costituisce prova di presentazione. Per la compilazione e l'invio è necessario utilizzare il software gratuito "ReverseChargeLogistica", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE	Per esercitare l'opzione relativa al pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore è necessario compilare la Comunicazione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, devono essere riportati: ◆ Dati del contratto: indicazione della qualificazione del prestatore (esecutore diretto, consorzio, subappaltatore, o più situazioni combinate), la data di stipula, inizio e fine contratto, il valore annuale (se previsto) e una breve descrizione dell'oggetto del contratto. ◆ Riferimento normativo: va segnalato se il contratto ricade nell'ambito dell'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (dal 2026 art. 7 del D.lgs. 33/2025). ◆ Numero contratto: progressivo interno, da utilizzare in caso di più contratti tra le stesse parti. ◆ Subappaltatori/consorziati: se la prestazione non è eseguita direttamente, occorre indicare i codici fiscali dei subappaltatori o delle imprese consorziate, precisando a quale contratto si riferiscono. ◆ Luoghi di esecuzione: vanno riportati i dati del luogo dove è svolta la prestazione; se non vi è un luogo specifico (es. trasporto merci, utilizzo promiscuo, estero), si deve barrare l'apposita casella "assenza luogo".

Nel dettaglio il Modello è composto da tre Sezioni.

Sezione I – Dati del contratto

- ◆ Qualificazione del prestatore:
 - 1 = esecutore diretto
 - 2 = consorzio
 - 3 = subappaltatore
 - 4 = più situazioni combinate
- ◆ Data stipula, data inizio e data fine contratto
- ◆ Valore annuale del contratto (se previsto)
- ◆ Oggetto del contratto (breve descrizione)
- ◆ Indicazione se il contratto rientra nell'**art. 17-bis D.lgs. 241/1997** (dal 2026 art. 7 D.lgs. 33/2025)
- ◆ Numero contratto progressivo.

SEZIONE I DATI DEL CONTRATTO		Qualificazione 1	Data stipula 2 giorno mese anno	Data inizio 3 giorno mese anno	Data fine 4 giorno mese anno
A1	Valore annuale del contratto	5		Art. 17-bis d.lgs. 241/97 Art. 7 d.lgs. 33/25 6	Numero contratto 7
	Oggetto del contratto	8			

Sezione II – Subappaltatori / Consorziati

- ◆ Codici fiscali dei subappaltatori o delle imprese consorziate
- ◆ Indicazione del numero di contratto a cui si riferiscono i dati

SEZIONE II SUBAPPALTATORI /CONSORZIATI	Codice fiscale	Numero contratto
A2	1	2
A3	1	2
A4	1	2
A5	1	2
A6	1	2
A7	1	2
A8	1	2
A9	1	2

Sezione III – Luoghi di esecuzione

- ◆ Dati del luogo di esecuzione del contratto (indirizzo, codice comune, codice fiscale proprietario se diverso dal committente)
- ◆ In caso di assenza di luogo specifico (es. trasporto merci, utilizzo promiscuo, estero): barrare la casella “Assenza luogo”.

SEZIONE III LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Codice comune 1	Tipologia (via, piazza, ecc.) 2	Indirizzo 3	N. civico 4
A10	Codice fiscale del proprietario 5			Assenza luogo 6	Numero contratto 7
A11	1	2	3	4	
	5			6	7
A12	1	2	3	4	
	5			6	7

CONSULTAZIONE COMUNICAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il prestatore e il committente possono consultare i dati della comunicazione accedendo al **Cassetto fiscale** nella propria area riservata, anche tramite intermediario delegato.

Il versamento dell'IVA, effettuato dal committente, dovrà avvenire:

- ◆ **senza compensazione;**
- ◆ entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura;
- ◆ con modello F24 utilizzando il codice tributo “**6045**”, secondo le istruzioni fornite con [risoluzione del 28.07.2025 n. 47](#).

BONUS FORMAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI – DOMANDE ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2025

Con il [provvedimento del 24 luglio 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità di accesso al credito d'imposta** per gli **imprenditori agricoli** di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti che abbiano sostenuto, nel corso del 2024, **spese documentate** per la partecipazione a **corsi di formazione** inerenti alla gestione dell'azienda agricola⁴.

Con il medesimo provvedimento, è stato approvato il Modello di comunicazione delle spese sostenute con le relative istruzioni di compilazione per usufruire del bonus, nonché i termini di presentazione e le modalità di invio.

La comunicazione per l'utilizzo del contributo deve essere **presentata all'Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025**, in **via telematica**.

Di seguito, riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

BONUS FORMAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI – DOMANDE ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2025	
PREMESSA	Il Bonus formazione giovani agricoltori è un'agevolazione fiscale introdotta dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, con l'obiettivo di favorire la crescita professionale dei giovani imprenditori agricoli. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario. Il credito è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti "de minimis".⁵
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono accedere al credito d'imposta gli imprenditori agricoli che: ♦ abbiano età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti; ♦ abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 2021 in poi; ♦ svolgano attività con codice ATECO 2025 che inizia con "01" (settore agricolo), regolarmente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

⁴ Il credito d'imposta è stato previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.

⁵ Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i **criteri e le modalità di attuazione** dell'art. 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, sono stati definiti con [decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2025](#).



Il **requisito dell'età anagrafica** deve essere **posseduto al momento** in cui le **spese ammissibili si considerano sostenute**, ovvero al momento del loro pagamento, secondo le modalità descritte successivamente.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2024 per:

- ◆ **corsi di formazione, seminari, conferenze, coaching** inerenti alla gestione dell'azienda agricola;
- ◆ **viaggi e soggiorni** strettamente collegati alla partecipazione alle iniziative formative, nel limite del 50% delle spese totali di formazione.

Il credito spettante è pari all'**80% delle spese documentate**, fino a un massimo di **2.500 euro**.

TABELLA DELLE SPESE AMMISSIBILI AL BONUS FORMAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE DETTAGLIATA	LIMITI E CONDIZIONI
Corsi di formazione	Iscrizione e frequenza a corsi specifici sulla gestione dell'azienda agricola.	Ammissibili solo se attinenti alla gestione aziendale. Devono essere documentati con fattura o ricevuta.
Seminari e conferenze	Partecipazione a seminari, workshop, giornate formative, conferenze tematiche.	Devono essere inerenti alla formazione professionale in ambito agricolo.
Coaching	Attività di tutoraggio o affiancamento professionale legata alla gestione aziendale.	Deve essere erogata da un soggetto formatore qualificato.
Spese di viaggio	Trasporto (treno, aereo, bus, carburante per trasferte) per	Ammissibili fino al 50% dell'importo totale delle spese di formazione . Devono essere tracciabili e documentate.

		raggiungere il luogo della formazione.	
Spese di soggiorno	Pernottamenti in albergo o strutture ricettive sostenuti in occasione dei corsi.		Rientrano nel tetto massimo del 50% delle spese totali ammissibili per viaggi e soggiorni.
IVA indetraibile	L'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese indicate.		È ammessa solo se costituisce un costo effettivo non recuperabile per il beneficiario.
Documentazione obbligatoria	♦ Fatture elettroniche (con estremi SDI da riportare nella Comunicazione). ♦ Ricevute per spese non fatturate. ♦ Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogante.		Tutte le spese devono essere pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con strumenti tracciabili.
Per poter accedere al beneficio, le spese devono essere sostenute tramite un conto corrente intestato al beneficiario e pagate con modalità che garantiscano la piena tracciabilità (ad esempio bonifico o carta) e la possibilità di collegare senza dubbi il pagamento alla relativa fattura o ricevuta. Inoltre, è necessario che il beneficiario sia in grado di presentare un attestato di frequenza rilasciato dall'ente o dal soggetto che ha organizzato il corso.			

	L'IVA può essere inclusa tra i costi agevolabili solo se rappresenta un costo effettivo non recuperabile per il beneficiario.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE	Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare la Comunicazione delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica, utilizzando il software "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA" disponibile a breve sul sito dell'Agenzia delle Entrate. PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE SPESE SOSTENUTE ➔ dal 25.08.2025 al 24.09.2025 https://www.agenziaentrate.gov.it La trasmissione può essere effettuata: ◆ direttamente dal beneficiario, ◆ tramite un intermediario abilitato (es. commercialista o CAF). MODULO DI DOMANDA E ISTRUZIONI <i>(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)</i> A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono: ◆ inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; ◆ presentare la rinuncia totale al credito d'imposta precedentemente comunicato.



Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di presentazione e **nei quattro giorni precedenti ma scartata** dal servizio telematico, **purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.**

DATI DA INDICARE

La Comunicazione, composta dal Quadro A e Quadro E, richiede l'inserimento di:

- ◆ **dati identificativi del beneficiario** (codice fiscale) e dell'eventuale rappresentante firmatario;
- ◆ **dati sulle spese sostenute** (importo complessivo, distinzione tra spese fatturate e non fatturate, quota relativa a viaggi e soggiorni, IVA indetraibile);
- ◆ **codice fiscale degli enti o soggetti eroganti la formazione;**
- ◆ **estremi delle fatture elettroniche** ricevute tramite SDI (numero, identificativo e importo agevolabile).

È prevista, inoltre, la possibilità di inviare una **rinuncia totale** al credito già comunicato, barrando l'apposita casella sul modello.

QUADRO A

Nel Quadro A devono essere riportati **i dati sulle spese ammissibili e l'importo del credito** d'imposta richiesto.

QUADRO A Dati relativi alle spese ammissibili e al credito d'imposta		Importo complessivo delle spese sostenute nel 2024	Spese fatturate	Spese non fatturate	Importo delle spese di viaggio e soggiorno
A1		1 00	(di cui 2 00	3 00	4 00
		Importo credito non spettante	Credito d'imposta complessivo		
		5 00	6 00		
		Codice fiscale del soggetto erogante			
		1			
A2		Codice fiscale del soggetto erogante			
		2			
		Codice fiscale del soggetto erogante			
		3			
		Codice fiscale del soggetto erogante			
		4			

QUADRO E – ESTREMI DELLE FATTURE

Nel Quadro E devono essere riportati i dati delle **fatture elettroniche relative alle spese agevolabili**, già acquisite tramite SDI. Per ogni fattura vanno indicati:

- ◆ Numero della fattura;
- ◆ Codice identificativo SDI;
- ◆ Importo agevolabile al netto dell'IVA.

QUADRO E			
Estremi fatture			
	Numero fattura	Identificativo SDI	Importo agevolabile
E1	1	2	3
E2	1	2	3
E3	1	2	3
E4	1	2	3
E5	1	2	3
E6	1	2	3
E7	1	2	3
E8	1	2	3

TABELLA DI SINTESI – COMPILAZIONE DEL MODELLO (QUADRO A E QUADRO E)

CAMPO	COSA INDICARE	NOTE PRATICHE
Rigo A1 Colonna 1	Totale delle spese sostenute (corsi, coaching, seminari, viaggi e soggiorni).	Periodo: 1/01/2024 – 31/12/2024. Importo massimo: 3.125 €.
Rigo A1 Colonna 2	Spese già documentate con fattura elettronica presente nello SDI.	Riportare gli estremi delle fatture anche nel Quadro E.
Rigo A1 Colonna 3	Spese non documentate da fattura elettronica (es. ricevute) + IVA non detraibile.	Ammissibile solo se l'IVA rappresenta un costo effettivo non recuperabile.
Rigo A1 Colonna 4	Totale delle spese di viaggio e soggiorno.	Già comprese nella colonna 1. Limite: max 50% delle spese complessive.
Rigo A1 Colonna 5	Quota di credito non spettante.	Es. doppio finanziamento, superamento aiuti "de minimis".

	Rigo A1 Colonna 6	Credito d'imposta spettante.	Calcolato = 80% di colonna 1 – colonna 5.
	Rigo A2	Codice fiscale del/dei soggetti che hanno erogato la formazione.	Compilare un rigo per ciascun ente/organismo formatore.
	Quadro E	Dati delle fatture elettroniche: numero fattura, codice SDI, importo agevolabile.	Solo spese comprese nel beneficio (formazione, viaggi, soggiorni).
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	Il credito d'imposta può essere utilizzato: ♦ esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentarsi attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto del versamento); ♦ dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che rende nota la percentuale effettivamente fruibile, e comunque non prima della conclusione del corso; ♦ entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Il codice tributo sarà istituito con specifica risoluzione.		

Giuseppe Iannibelli